



2023/0272(COD)

19.12.2023

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1 - 15

Progetto di relazione
Marlene Mortler
(PE753.554v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

Proposta di regolamento
(COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD))

AM_Com_LegCompr

Emendamento 1
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 5

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il mercurio è una sostanza chimica che desta preoccupazione a livello mondiale, data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta che vi è stato introdotto dall'uomo e la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi. Il mercurio ha anche effetti negativi significativi sulla salute umana e viene trasmesso dalla madre ai figli attraverso la placenta o l'allattamento al seno. L'inquinamento da mercurio nell'ambiente può derivare da attività antropogeniche, tra cui una gestione insufficiente dei rifiuti di mercurio, la cremazione o un'applicazione inadeguata dei separatori obbligatori negli studi dentistici.

Or. en

Emendamento 2
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Data la disponibilità di queste alternative è opportuno vietare l'uso dell'amalgama dentale per le cure dentarie dell'intera popolazione, pur mantenendo la possibilità di utilizzarlo per i pazienti con esigenze mediche specifiche. Per evitare che l'amalgama dentale, vietato sul mercato dell'Unione, sia fabbricato per essere

(4) Data la disponibilità di queste alternative, ***l'accessibilità economica di materiali alternativi e l'attuale transizione verso otturazioni senza mercurio in atto in molti Stati membri***, è opportuno vietare l'uso dell'amalgama dentale per le cure dentarie dell'intera popolazione, pur mantenendo la possibilità di utilizzarlo per

esportato fuori dall'Unione, è necessario vietarne la fabbricazione e l'esportazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/852,

i pazienti con esigenze mediche specifiche. ***La transizione verso alternative prive di mercurio per le otturazioni dentarie è già in fase avanzata in molti Stati membri, il che dimostra la fattibilità e la necessità di tale divieto quale modo efficace sotto il profilo dei costi per prevenire un ulteriore inquinamento da mercurio.*** Per evitare che l'amalgama dentale, vietato sul mercato dell'Unione, sia fabbricato per essere esportato fuori dall'Unione, è necessario vietarne la fabbricazione e l'esportazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/852,

Or. en

Emendamento 3
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I crematori sono una fonte significativa di emissioni di mercurio nell'atmosfera e, anche con l'eliminazione graduale dell'amalgama dentale, i crematori continueranno a contribuire all'inquinamento da mercurio dell'aria, dell'acqua e del suolo. È necessario raccogliere informazioni sulle misure attuate negli Stati membri ed elaborare orientamenti per i crematori, al fine di attuare un'adeguata prevenzione dell'inquinamento e mitigare l'impatto sull'ambiente e la salute umana.

Or. en

Emendamento 4
Marlene Mortler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ vieta l'immissione sul mercato dell'Unione e l'importazione nell'Unione di determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti mercurio. L'allegato III di tale direttiva elenca, tra l'altro, alcune lampade con aggiunta di mercurio esentate da tale divieto fino alle date ivi specificate. Tale esenzione è già scaduta il 13 aprile 2016 per le lampade non lineari a fosfori alofosfati **e scadrà il 24 febbraio 2023 o il 24 febbraio 2027** per determinate lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti lineari **e** lampade al vapore di sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione, **nonché** per **determinate lampade fluorescenti non lineari a trifosfori**. Inoltre, alcune lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione sono elencate per un futuro divieto nella decisione MC-4/3 adottata in occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022⁴⁵. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio⁴⁶. Poiché alcune di tali lampade non sono attualmente contemplate dall'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852, per motivi di coerenza è opportuno inserirle in detto allegato al fine di vietarne la fabbricazione e l'esportazione a decorrere dalle date **in linea con l'allegato III** della direttiva 2011/65/UE e dalle date più ambiziose incluse nella decisione MC-4/3.

Emendamento

(5) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ vieta l'immissione sul mercato dell'Unione e l'importazione nell'Unione di determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti mercurio. L'allegato III di tale direttiva elenca, tra l'altro, alcune lampade con aggiunta di mercurio esentate da tale divieto fino alle date ivi specificate. Tale esenzione è già scaduta il 13 aprile 2016 per le lampade non lineari a fosfori alofosfati, il 24 febbraio 2023 per determinate lampade fluorescenti compatte **e il 24 agosto 2023** per **le** lampade fluorescenti lineari **per usi generali di illuminazione. Per le lampade fluorescenti non lineari a trifosfori, l'esenzione scade il 24 febbraio 2025. L'esenzione per la maggior parte delle** lampade al vapore di sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione **con un indice di colorazione migliorato è scaduta il 24 febbraio 2023, mentre per le altre lampade nonché per altre lampade al vapore di sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione l'esenzione scadrà il 24 febbraio 2025.** Inoltre, alcune lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione sono elencate per un futuro divieto nella decisione MC-4/3 adottata in occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022⁴⁵. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio⁴⁶. Poiché è **opportuno vietare l'esportazione dall'Unione delle restanti lampade con aggiunta di mercurio, e** alcune di tali lampade non sono attualmente contemplate dall'allegato II, parte A, del regolamento

(UE) 2017/852, per motivi di coerenza è opportuno inserirle in detto allegato al fine di vietarne la fabbricazione e l'esportazione a decorrere dalle date *specificate nell'allegato* III della direttiva 2011/65/UE e dalle date più ambiziose incluse nella decisione MC-4/3. *Inoltre, è possibile ottenere notevoli benefici collaterali eliminando gradualmente l'esportazione di lampade con aggiunta di mercurio il prima possibile, dato che le alternative prive di mercurio sono più efficienti sotto il profilo energetico e pertanto impedirebbero il rilascio di tonnellate di emissioni di CO₂.*

⁴⁴ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

⁴⁵ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).

⁴⁶ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione.

⁴⁴ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

⁴⁵ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).

⁴⁶ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione.

Or. en

Emendamento 5 **Marlene Mortler**

Emendamento di compromesso 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Alla luce degli effetti nocivi del mercurio e dei suoi composti sulla salute umana e sull'ambiente, l'esposizione e le emissioni dovrebbero essere ulteriormente e quanto più possibile ridotte al minimo. Recenti relazioni indicano che imprese europee fabbricano ed esportano composti di mercurio utilizzati per usi non consentiti, in particolare nei cosmetici. La Commissione dovrebbe pertanto riferire in merito all'attuazione e all'applicazione della convenzione di Minamata, in particolare per quanto riguarda l'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei cosmetici e la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di mercurio e di composti del mercurio per usi non consentiti. La Commissione dovrebbe valutare ulteriormente gli usi residui del mercurio, ad esempio nella porosimetria, nei fari marittimi e nei vaccini, nonché la necessità di modificare l'elenco delle grandi fonti di rifiuti e, se del caso, proporre misure per eliminare gradualmente tali usi e disciplinare la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione a tali fini.

Or. en

Emendamento 6
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 10 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio **2025** l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dentarie di alcun soggetto della popolazione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Emendamento

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio **2030** l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dentarie di alcun soggetto della popolazione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Or. en

Emendamento 7
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso alternativo 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 10 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dentarie di alcun soggetto della popolazione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Emendamento

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dentarie di alcun soggetto della popolazione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche **debitamente motivate** del paziente.

Or. en

Emendamento 8
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. A decorrere dal 1° gennaio **2025**

Emendamento

7. A decorrere dal 1° gennaio **2030**

sono vietate la fabbricazione e l'esportazione di amalgama dentale.

sono vietate la fabbricazione e l'esportazione di amalgama dentale.

Or. en

Emendamento 9
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Entro il 31 giugno 2024, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure previste e attuate per ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio dai crematori.

La Commissione rende disponibili al pubblico i dati sulle misure comunicate dagli Stati membri conformemente al primo comma."

Or. en

Emendamento 10
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la

Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio da crematori sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3 bis, e, se del caso, dei progetti di linee guida sulle tecnologie di abbattimento per controllare e ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio dei crematori, tenendo conto delle linee guida esistenti."

Or. en

Emendamento 11
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la fattibilità della revoca delle esenzioni per l'uso dell'amalgama dentale di cui all'articolo 10 entro il 2030. La relazione illustra inoltre l'impatto sulla salute dei pazienti in generale e dei pazienti dipendenti dall'amalgama per le otturazioni.

La Commissione, ove opportuno, presenta misure unitamente alla relazione di cui al primo comma.

Entro al più tardi il 31 dicembre 2026 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a:

a) l'attuazione e l'applicazione della convenzione, anche per quanto riguarda l'eliminazione graduale del mercurio nei

cosmetici entro il 2025 ad opera delle parti della convenzione e il controllo e l'eliminazione della fabbricazione, dell'importazione e dell'esportazione di composti del mercurio per pratiche illegali all'interno dell'Unione e a livello mondiale;

b) la necessità di eliminare gradualmente gli usi residui del mercurio, ad esempio nei fari marittimi e nella porosimetria;

c) la necessità di ampliare l'elenco delle fonti di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.

Unitamente alla relazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, la Commissione propone, se del caso, misure come ad esempio un riesame del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e restrizioni delle esportazioni di cloruro azanide di mercurio (HgNH₂Cl).

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Or. en

Emendamento 12
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

(1 quinquies) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. La Commissione presenta, se del caso,

3. La Commissione presenta, se del caso,

una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui *ai paragrafi 1 e 2*.

una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui *al presente articolo*.

Or. en

(02017R0852)

Emendamento 13
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 4

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2
Regolamento (UE) 2017/852
Allegato II – parte A – voce 4 bis

<i>Testo della Commissione</i>	
4 bis. Lampade a trifosfori per usi generali di illuminazione non incluse nella voce 4, lettera a).	<i>31.12.2027</i>
<i>Emendamento</i>	
4 bis. Lampade a trifosfori per usi generali di illuminazione non incluse nella voce 4, lettera a).	<i>31.12.2025</i>

Or. en

Emendamento 14
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 4

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2
Regolamento (UE) 2017/852
Allegato II – parte A – voce 4 quater

<i>Testo della Commissione</i>	
4 quater. Lampade non lineari a trifosfori.	<i>31.12.2027</i>
<i>Emendamento</i>	
4 quater. Lampade non lineari a trifosfori.	<i>31.12.2025</i>

Or. en

Emendamento 15
Marlene Mortler

Emendamento di compromesso 4

Proposta di regolamento

Allegato – punto 3

Regolamento (UE) 2017/852

Allegato II – parte A – voce 5 bis

<i>Testo della Commissione</i>	
5 bis. Lampade al vapore di sodio ad alta pressione (HPS) per usi generali di illuminazione.	31.12.2025
<i>Emendamento</i>	
5 bis. Lampade al vapore di sodio ad alta pressione (HPS) per usi generali di illuminazione <i>con:</i> <i>a) $P \leq 105 W$ superiore a 16 mg di mercurio;</i> <i>b) $105 W < P \leq 155 W$ superiore a 20 mg di mercurio;</i> <i>c) $P > 155 W$ superiore a 25 mg di mercurio.</i>	31.12.2025

Or. en